



European Trade Union Confederation [ETUC]  
Confédération européenne des syndicats [CES]



## IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE DI LAVORO ASSOCIATO

Informazione, consulenza e partecipazione  
nelle cooperative di lavoro associato, cooperative sociali ed  
altri tipi di cooperative di proprietà dei lavoratori in Europa

### SINTESI

- Novembre 2007 -



Con il contributo finanziario della Commissione Europea

# Sommario

<b>1. INTRODUZIONE A CURA DI BRUNO ROELANTS,CECOP.....</b>	<b>-5-</b>
<b>2. CONCLUSIONI DELL'INDAGINE A CURA DI CECOP E DIESIS.....</b>	<b>-17-</b>
<b>3. CONCLUSIONI COMUNI CES-CECOP RELATIVE ALLE NORME VOLONTARIE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLE SCE CHE SIANO COOPERATIVE DI LAVORO ASSOCIATO, COOPERATIVE SOCIALI O IMPRESE DI PROPRIETA DEI LAVORATORI E/O DI SOCI LAVORATORI .....</b>	<b>-24-</b>
<b>ALLEGATO 1. R193 RACCOMANDAZIONE SULLA PROMOZIONE DELLE COOPERATIVE, 2002.....</b>	<b>-30-</b>
<b>ALLEGATO 2. DICHIARAZIONE MONDIALE SULLA COOPERAZIONE DI LAVORO ASSOCIATO .....</b>	<b>-44-</b>



# 1. INTRODUZIONE A CURA DI BRUNO ROELANTS, CECOP

## 1. Presentazione del documento

Uno degli obiettivi principali del progetto *Involve* (volto a stimolare il coinvolgimento dei soci lavoratori nelle SCE, nelle cooperative nazionali e nelle imprese detenute dai lavoratori), svoltosi nel 2007 con il sostegno finanziario della DG Occupazione della Commissione europea, era di protrarre il dialogo tra il mondo sindacale e il movimento cooperativo in Europa in merito alla partecipazione dei lavoratori nelle cooperative a mutualità prevalente, nelle cooperative sociali ed in altre tipologie di imprese, proprietà dei soci lavoratori.

Da un lato, il coinvolgimento dei lavoratori nelle aziende (nelle sue tre componenti di informazione, consultazione e partecipazione) è retto dalla legislazione europea, in particolare dalla Direttiva 2002/14, che *stabilisce un quadro generale di informazione e consultazione dei lavoratori nella Comunità europea* (a condizione che nell'azienda si superi una determinata soglia numerica di dipendenti) e dalle direttive sul coinvolgimento dei lavoratori, relative alla Società europea (SE) e alla Società Cooperativa europea (SCE).

Dall'altro, le cooperative di lavoro associato, le cooperative sociali (una subcategoria delle cooperative di lavoro, caratterizzate dall'offerta di servizi sociali o dall'integrazione di soci svantaggiati), come altri tipi di aziende proprietà dei dipendenti, poggiano sul paradigma in base a cui i soci lavoratori, a maggioranza, detengono, gestiscono e controllano congiuntamente la loro azienda. Ciò le rende imprese veramente specifiche per quanto attiene al coinvolgimento dei lavoratori, in considerazione delle tre componenti sopra enunciate. I loro processi specifici di coinvolgimento dei lavoratori non sono soltanto un diritto, ma anche una condizione obiettiva senza la quale l'azienda non potrebbe neanche funzionare, come lo si evincerà in appresso. Pertanto, le loro prassi di coinvolgimento dei

lavoratori non possono essere semplicemente analizzate come lo si farebbe per delle normali aziende, né per altri tipi di cooperative, caratterizzate da rapporti di lavoro salariato convenzionali (a meno che non consentano ai lavoratori di diventare soci, tramutandosi pertanto in cooperative di tipo misto).

Per cui, al fine di pervenire a conclusioni comuni che avessero un senso in materia (vedi “conclusioni comuni”), la CES e il CECOP hanno convenuto che fosse necessario analizzare meglio le caratteristiche specifiche del coinvolgimento dei lavoratori in tali aziende. A tal fine, è stata svolta un’indagine pilota iniziale presso le federazioni affiliate al CECOP e aziende selezionate, affiliate a tali federazioni, per esaminare determinati risvolti. L’indagine si è basata sulle norme costitutive che reggono il funzionamento delle cooperative di lavoro associato e delle cooperative sociali (e, in ampia misura, anche di altri tipi di aziende detenute dai lavoratori, come le “empresas laborales” spagnole).

Al fine di capire appieno le conclusioni dell’indagine (in appresso), è necessario dapprima focalizzarsi su tali norme, che definiscono come viene posto in atto il coinvolgimento dei lavoratori in tali aziende.

Il carattere universale delle cooperative standard, fino all’ultima formulazione approvata nell’ambito del centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (1995), è stato anche recepito dai governi, dai sindacati e dalle associazioni datoriali di tutto il mondo tramite la *Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione delle Cooperative* (in allegato).

Un’applicazione specifica di tali norme è poi stata elaborata in seno al CICOPA (l’organizzazione settoriale dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), di cui il CECOP è l’organizzazione regionale per l’Europa) tra il 2002 e il 2004, e ulteriormente approvata all’Assemblea Generale 2005 dell’ACI

nella forma di *Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato* (anch'essa in allegato).

## **2. Analisi delle norme che reggono le cooperative di lavoro associato e le cooperative sociali**

Ai sensi della definizione universale integrata nella Raccomandazione OIL 193, una cooperativa è *"un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare le proprie aspirazioni e necessità economiche, sociali e culturali attraverso un'impresa la cui proprietà è collettiva e in cui il potere è esercitato democraticamente"*<sup>1</sup>. Essa è pertanto un'associazione di persone e, nel contempo, una vera e propria azienda coinvolta in attività economiche, che integra questi due aspetti in apparenza contraddittori in un'entità indissociabile. Come in ogni azienda, la proprietà, la gestione e il controllo devono esistere ed emanare da una qualsiasi fonte. Ma, trattandosi di un'associazione di persone, la proprietà, la gestione e il controllo sono esercitati congiuntamente dai soci.

Le persone che compongono la cooperativa, ossia i soci, si uniscono per *"soddisfare le proprie aspirazioni e necessità economiche, sociali e culturali"*, acquisendo in tal modo una caratteristica duale: da un lato, essi sono soci con un ruolo socioeconomico specifico, corrispondente alla tipologia di aspirazioni ed esigenze economiche, sociali o culturali che li uniscono e dai cui dipendono, a loro volta, le varie tipologie di cooperative: es. di consumatori, agricole, di pesca... In una cooperativa di lavoro, i soci sono i lavoratori. Nello stesso modo in cui si attua una miscelazione completa tra l'impresa e gli aspetti associativi a livello cooperativo, vi è anche una fusione completa di ambo gli aspetti che caratterizzano i soci della cooperativa. In una cooperativa di lavoro, è pertanto impossibile dissociare l'aspetto di "lavoratore" da quello di "socio", che ambo caratterizzano un socio lavoratore: in

---

<sup>1</sup> OIL R 193/2002 sulla Promozione delle Cooperative, art 1.2

effetti, qualsiasi dissociazione tra questi due aspetti sarebbe in contraddizione con l'essenza stessa di tale cooperativa.

Un risvolto finanche più importante per la questione occupazionale è che la figura del socio lavoratore necessariamente comporta una tipologia diversa di relazioni di lavoro rispetto al rapporto di lavoro convenzionale (in cui i lavoratori non sono coloro che possiedono, gestiscono e controllano l'azienda) e agli autonomi (che detengono, gestiscono e controllano la loro microazienda, ma singolarmente). Ciò rende la "proprietà del socio lavoratore" (come è definita internazionalmente la situazione del socio lavoratore) il terzo modello principale di relazioni del lavoro su scala mondiale. Malgrado i suoi numeri relativamente contenuti rispetto alle due altre modalità di rapporto di lavoro, la proprietà del lavoratore possiede delle caratteristiche specifiche in termini di sostenibilità occupazionale, di democrazia economica, di sviluppo della conoscenza, di inclusione sociale e di sviluppo regionale e locale che ne giustificano un suo studio molto attento, compresa, ovviamente, la questione del coinvolgimento dei lavoratori.

Le cooperative hanno anche approvato, a livello mondiale, una serie di 10 valori (*"mutua assistenza, responsabilità personale, democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà, nonché un'etica basata sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale e l'attenzione verso gli altri"*<sup>2</sup>) e 7 principi cooperativi secondo cui la società va condotta e gestita.

Due di questi hanno una rilevanza particolare in termini di presenza delle cooperative a livello mondiale: *"l'autonomia e l'indipendenza"* (dai governi, partiti politici, ecc.) e *"la cooperazione tra cooperative"* (attraverso federazioni,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, art 3 (a)

consorzi e gruppi, nonché strumenti di supporto economico comuni)<sup>3</sup>.

I cinque principi rimanenti sono particolarmente importanti dal punto di vista del coinvolgimento dei lavoratori, come lo esamineremo in appresso.

**Primo principio cooperativo: adesione volontaria e aperta a tutti.** *“Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone capaci di usare i loro servizi e disposte ad accettare le loro responsabilità di soci, senza discriminazione di genere, di estrazione sociale, di razza, di credo politico o religioso”.*<sup>4</sup>

Questo principio implica che, in teoria, nessuna richiesta di affiliazione può essere rifiutata. L'ammissione, però, dipende dalla tipologia della cooperativa e dei soci. In una cooperativa di consumatori, normalmente non si rifiuterà un socio se è un consumatore. In una cooperativa agricola, i potenziali soci dovrebbero essere agricoltori. Ragion per cui la Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato specifica che, in questo modello specifico di cooperativa, *“l'adesione libera e volontaria dei suoi soci, per portare il loro lavoro personale e le loro personali risorse economiche, è condizionata dall'esistenza di posti di lavoro”*<sup>5</sup>. Non si può essere ammessi con lo statuto di socio lavoratore se in premessa manca il posto di lavoro.

Ma l'altro risvolto del primo principio è che non vi è l'obbligo per nessuno di diventare socio. Vi sono due modi per affrontare il problema:

- Sia chiedendo ai lavoratori neoassunti di impegnarsi, per principio, a diventare soci una volta conclusosi il periodo di prova.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, art 3 (b)

<sup>4</sup> Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione della Cooperative, allegato

<sup>5</sup> Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato, I 2.



- Sia accettando che alcuni lavoratori non diventino soci perché non lo desiderano.

Inoltre, alcuni lavoratori non possono qualificarsi per diventare soci:

- Sia perché sono lavoratori interinali (in settori specifici, in particolare stagionali, è molto difficile evitare una percentuale limitata di personale temporaneo).
- O perché non godono dei diritti civili necessari per un'affiliazione come socio di cooperativa. Ciò può essere il caso di detenuti o di disabili mentali, come coloro che vengono assunti in alcune cooperative sociali.

E' pertanto praticamente impossibile assicurare che il 100% dei lavoratori vogliano o possano diventare soci, anche se la cooperativa fa tutto perché ciò avvenga. Tuttavia, è importante accertare che una percentuale sostanziosa dei lavoratori siano soci, al fine di non perdere la caratteristica di cooperativa di lavoro. Ecco perché è stato convenuto a livello internazionale che la maggioranza dei lavoratori dovevano essere soci (*"Per regola generale, il lavoro deve essere eseguito dai soci. Questo significa che la maggioranza dei lavoratori di un'impresa cooperativa di lavoro associato sono anche soci lavoratori e vice versa"*<sup>6</sup>).

Un altro aspetto importante del primo principio cooperativo è che sia prevista una procedura specifica di adesione alla cooperativa. Non si può diventare soci lavoratori e scaricarsi subito di tutte le responsabilità operative connesse al ruolo. Le responsabilità operative che il nuovo socio lavoratore deve assumersi, quale comproprietario e cogestore, richiedono un periodo di iniziazione, breve o lungo a seconda della complessità dell'azienda (che varierà in funzione del settore, della stazza dell'impresa, del livello di internazionalizzazione, ecc.).

---

<sup>6</sup> Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato, I 3

Come si può evincere, il primo principio cooperativo implica una situazione dinamica per quanto riguarda il coinvolgimento del socio lavoratore e, effettivamente, le frontiere tra i lavoratori non soci e i lavoratori soci si evolvono continuamente, verso una maggiore integrazione dei primi tra i secondi.

**Secondo principio cooperativo: controllo democratico esercitato dai soci.** *"Le cooperative sono organizzazioni democratiche dirette dai soci, che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e alla presa di decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti dei soci rispondono verso di essi. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno uguale diritto di voto (secondo la regola "una testa, un voto"); anche le cooperative di altro livello sono organizzate in modo democratico."*<sup>7</sup>.

Una delle caratteristiche principali derivanti da questo principio è che i soci non riceveranno più di un voto, anche se investono più degli altri.

Nel caso dei soci lavoratori, la gestione democratica assume una particolare rilevanza per quanto riguarda il loro coinvolgimento (partecipazione e, ovviamente, anche informazione e consultazione), il che la innalza necessariamente rispetto a qualsiasi altro tipo di impresa: i soci lavoratori eleggono democraticamente i soci amministratori che condurranno l'impresa.

Si potrebbe redarguire che, come in ogni processo democratico, le persone propendono ad essere più o meno attive. In una cooperativa di lavoro, tuttavia, dato che i partecipanti al processo democratico sono anche coloro che espletano il processo produttivo dell'impresa, essi tendono ad

---

<sup>7</sup> Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione della Cooperative, allegato

essere particolarmente consapevoli della posta in palio e, pertanto, a praticare la democrazia in modo piuttosto attivo.

**Terzo principio cooperativo: partecipazione economica dei soci.** *“I soci contribuiscono equamente al capitale delle loro cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno parte del capitale è solitamente di proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono una remunerazione limitata sul capitale conferito come condizione per l’adesione. I soci destinano le eccedenze attive di bilancio ad alcuni o tutti dei seguenti scopi: sviluppo della loro cooperativa, eventualmente dotandola di riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; ristorni ai soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa; e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.”<sup>8</sup>*

La partecipazione di ogni socio lavoratore al capitale può essere simbolica (es. 1 €) o sostanziosa (es. l’equivalente di un anno di stipendio), ma sempre gli conferirà la partecipazione alla proprietà dell’impresa, il che, ovviamente, riveste un significato particolare in termini di coinvolgimento del socio lavoratore nel caso delle cooperative di lavoro associato e sociali. La “retribuzione limitata” del capitale è in genere equiparabile ad un interesse bancario ed è prevista per mantenere il valore nominale del titolo con, in aggiunta, l’incremento equivalente al tasso di inflazione.

Nondimeno, la struttura di proprietà della cooperativa non è la mera somma dell’apporto individuale di ogni socio. La proprietà della cooperativa miscela le nozioni di proprietà individuale (del socio) e di proprietà collettiva (della cooperativa quale insieme).

Ciò spiega perché la parte di eccedenza dell’impresa attribuita agli accantonamenti non può essere divisa durante la durata di vita della cooperativa e, in un certo numero di

---

<sup>8</sup> *Ibid*

paesi, neanche dopo la sua liquidazione. La filosofia sottesa a questa disposizione è che la cooperativa appartiene non solo ai suoi soci attuali, ma anche a quelli passati e futuri. L'affiliazione ad una cooperativa va considerata in una prospettiva temporale, di copertura di varie generazioni. Questo concetto intergenerazionale è particolarmente significativo nel caso delle cooperative di lavoro associato e sociali, perché anche il coinvolgimento dei lavoratori deve essere contemplato in chiave intergenerazionale: i soci lavoratori, grazie al loro processo di coinvolgimento (informazione, consultazione e partecipazione), continuano il lavoro degli ex soci lavoratori e preparano il lavoro dei futuri soci lavoratori.

Questa è una delle ragioni per le quali la Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato sottolinea che è doveroso per le cooperative *“contribuire all'aumento patrimoniale e all'adeguata crescita delle riserve e dei fondi indivisibili”*<sup>9</sup>.

Oltre alle riserve, una quota limitata dell'eccedenza annuale viene attribuita ai soci, in forma di dividendi. Questo strumento finanziario particolare è spesso oggetto di malintesi: non è una rendita o una resa di investimento, bensì una compensazione. In una cooperativa di lavoro associato, un aumento dell'eccedenza in fine di esercizio significa che la remunerazione dei soci lavoratori è stata troppo bassa e, pertanto, risulta necessario un aggiustamento. In genere, i lavoratori non soci sono esclusi dalla distribuzione di dividendi; si potrebbe far valere che anch'essi hanno partecipato allo sforzo e che neanche il loro lavoro è stato retribuito a sufficienza. In realtà, questa è una delle ragioni per cui, in alcune cooperative di lavoro associato, anche i lavoratori non soci ricevono dividendi in funzione del loro apporto lavorativo. D'altra parte, è anche necessario prendere in considerazione il tempo di lavoro dei soci lavoratori, derivante dalle loro

---

<sup>9</sup> Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato, Il 2.

responsabilità imprenditoriali, per calcolare la loro retribuzione specifica.

**Quinto principio cooperativo: educazione, formazione e informazione.** *“Le cooperative provvedono all’educazione e alla formazione dei propri soci, dei rappresentanti eletti, di dirigenti ed impiegati, in modo che questi siano in grado di contribuire in modo efficiente allo sviluppo delle cooperative di appartenenza.”*<sup>10</sup>

La promozione dell’educazione e della formazione è una conseguenza logica del secondo e del terzo principio: la partecipazione alla gestione di un’impresa (specialmente per coloro che provengono dalla produzione e che vengono eletti al consiglio di amministrazione) richiede una solida formazione. Inoltre, il tipo di coinvolgimento specifico dei lavoratori in una cooperativa di lavoro associato o sociale richiede una formazione specifica per potere attuarsi correttamente.

Nel contempo, l’educazione e la formazione non sono solo strumentali per l’attuazione del secondo e del terzo principio cooperativo: esse sono nel cuore stesso della filosofia cooperativa. Jose Maria Arizmendiarieta, uno dei principali pensatori del movimento cooperativo del XX° secolo e fondatore dell’esperienza cooperativa Mondragon, nel paese basco spagnolo, affermava giustamente al riguardo: *“Si è detto che la cooperazione è un movimento economico che si avvale di un’azione educativa, ma tale definizione potrebbe anche essere invertita per dire che è un movimento educativo che utilizza l’azione economica”*<sup>11</sup>. In effetti, le cooperative possono essere considerate un movimento educativo e le cooperative di lavoro associato sono anche scuole di imprenditorialità orientata socialmente. Per quanto attiene al coinvolgimento dei soci lavoratori, ciò è importante, perché

---

<sup>10</sup> Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione della Cooperative, allegato

<sup>11</sup> ARIZMENDIARRIETA Jose Maria (1984): *La empresa para el hombre [L’impresa per l’uomo]*, Bilbao, Alkar, p 68.

un investimento oculato nel capitale umano è assolutamente fondamentale per il corretto dispiegamento del loro processo di partecipazione.

**Settimo principio cooperativo: impegno verso la comunità.** *“Le cooperative concorrono allo sviluppo sostenibile delle proprie comunità nel quadro degli orientamenti approvati dai soci.”<sup>12</sup>*

Questo principio ha una portata specifica sul coinvolgimento dei soci lavoratori. In effetti, la componente più immediata della comunità circostante è composta di lavoratori non soci, che lavorano nell'impresa, nonché delle loro famiglie.

Questo principio conferisce un'altra dimensione al coinvolgimento dei lavoratori, che non consiste soltanto nella condivisione con altri soci, ma con altre componenti della comunità. In una cooperativa di lavoro associato, il coinvolgimento dei soci non ha unicamente un'estensione intergenerazionale, ma anche una dimensione di natura spaziale.

La Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato, stipula pertanto che *“Nel loro funzionamento interno, le cooperative di lavoro associato (...) contribuiranno al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare dei soci lavoratori e allo sviluppo sostenibile delle comunità dove vivono.”<sup>13</sup>*

Una motivazione ancora più fondamentale è che le cooperative di lavoro associato *“tengono come obiettivo quello di creare e mantenere posti di lavoro sostenibili, producendo ricchezza, per migliorare la qualità di vita dei soci lavoratori, di conferire dignità al lavoro umano, di permettere*

---

<sup>12</sup> Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione delle Cooperative, allegato

<sup>13</sup> Dichiarazione Mondiale sulla Cooperazione di Lavoro Associato, II, 7

*l'autogestione democratica dei lavoratori e di promuovere lo sviluppo comunitario e locale".*<sup>14</sup>

Nel caso specifico delle cooperative sociali, l'impegno verso la comunità può risultare finanche più tangibile. In alcuni casi, ciò si materializza attraverso affiliazioni "plurivalenti", con altre parti interessate della comunità che diventano soci, come gli utenti, i volontari e persino gli enti pubblici. In tal caso, il coinvolgimento dei lavoratori tramite i soci lavoratori trova un'estensione concreta presso queste altre categorie di soci.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, l. 1

## 2. CONCLUSIONI DELL'INDAGINE A CURA DI CECOP E DIESIS

L'indagine si è attuata presso le federazioni affiliate a CECOP in 15 paesi dell'Ue ed un campione di 33 aziende in 5 paesi dell'Ue.

### **Introduzione: quali componenti del "coinvolgimento dei lavoratori" si sono considerate?**

In primo luogo è importante sottolineare che le disposizioni europee sul coinvolgimento dei lavoratori coprono soltanto l'informazione e la consultazione, salvo per la Società Europea (SE) e la Società Cooperativa Europea (SCE), le quali includono anche la terza componente del coinvolgimento dei lavoratori, ossia la partecipazione, ma che costituiscono una tipologia molto specifica di opzione imprenditoriale.

Pertanto, la realtà del coinvolgimento dei lavoratori nelle cooperative sociali e di lavoro associato, o di altre tipologie di imprese proprietà dei lavoratori in Europa, in base alle norme citate nell'introduzione, andrebbe confrontata inizialmente e soprattutto con le norme europee del coinvolgimento dei lavoratori nella vita aziendale, che, nella fattispecie, si riferiscono soltanto all'informazione e alla consultazione.

Di conseguenza, l'indagine ha voluto focalizzarsi su tutti e tre gli aspetti del coinvolgimento dei lavoratori (informazione, consultazione ma anche partecipazione) inclusi nella Carta Comunitaria dei Diritti Sociali dei Lavoratori del 1989 (non vincolante), cercando di definire se e in quale misura le imprese aderenti ai soci di CECOP sono veramente caratterizzate da un elevato livello delle tre componenti e se possono verificarsi problemi circa la loro implementazione.



## **1 La maggioranza dei lavoratori sono soci? E come si diventa soci?**

Supponendo che i soci lavoratori, nella loro sfera, applichino un livello ben più elevato di coinvolgimento rispetto ai lavoratori non soci, era necessario esaminare innanzi tutto le loro rispettive percentuali e, altresì, le modalità per diventare soci, conformemente al primo principio cooperativo di affiliazione volontaria ed aperta.

Si è riscontrato che, salvo per uno dei 14 paesi in esame, i soci lavoratori costituivano il 70% o più di tutta la forza lavoro scrutinata (più di 1,1 milioni di persone). In Italia e in Spagna, i due paesi che di gran lunga hanno il maggior numero di soci lavoratori nell'Ue, le percentuali erano, rispettivamente, del 78% e del 79%. In 8 paesi, si raggiunge l'80% o più, compresi 5 paesi in cui si registra il 90% ed oltre. La media europea è del 79%. Come si può vedere, non c'è dubbio che i soci lavoratori rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori tra gli affiliati a CECOP e, di conseguenza, il coinvolgimento dei lavoratori tra di loro rappresenta la maggioranza schiacciante dei processi di coinvolgimento nelle imprese esaminate.

Consideriamo adesso la procedura per diventare soci. Una quota tuttora indefinita del 21% dei lavoratori non soci in Europa è costituita da lavoratori ancora in periodo di prova. In una cooperativa del Regno Unito, i lavoratori appena assunti devono impegnarsi a diventare soci lavoratori al termine del periodo di prova. In altri casi, i neoassunti ricevono le informazioni sull'affiliazione al momento di firmare il contratto. Ai sensi della legislazione italiana, il rifiuto di ammettere un nuovo socio deve essere motivato dalla direzione aziendale e può essere contestato davanti al tribunale.

In diversi paesi (in particolare in Italia e in Spagna), una quota notevole di lavoratori non soci è composta di lavoratori interinali (soprattutto in alcuni settori), che non desiderano diventare soci.

Alcune iniziative di ristrutturazione possono indurre un aumento notevole del numero di soci: ad esempio, la cooperativa italiana CIR ha visto il numero di soci lavoratori passare da 1000 a 3200 in alcuni anni soltanto grazie ad una modifica del suo statuto.

L'indagine ha anche messo in luce diversi ed interessanti modalità usate dalle cooperative per reperire nuovi soci. Un elemento comune per quasi tutte le imprese esaminate è la "promozione diretta", ossia la campagna di consapevolezza attuata dai soci stessi, soprattutto nell'ambito di comitati o sezioni sociali, o dalle persone incaricate dalle cooperative del dispiegamento di tali attività. Queste ultime si rivolgono ai potenziali candidati e mirano a far conoscere l'impresa e i vantaggi dell'adesione. Spesso la promozione si fa semplicemente con il passa parola tra i dipendenti.

## **2. La vita democratica dell'impresa**

### a) Tra i soci

Le assemblee generali dei soci si fanno al ritmo di una o due volte all'anno, ma possono anche esservi non poche riunioni informali, come è emerso in Italia. Le riunioni dei direttivi possono variare da 3 a 6 volte l'anno in Francia, ad ogni mese in Repubblica Ceca e in Italia, per giungere fino a 50 nel Regno Unito.

In strutture aziendali più complesse, con varie linee di produzione o persino diversi siti produttivi, il processo democratico tra soci può risultare molto più difficile: in questi casi, tendono a svilupparsi le riunioni entro ogni singola unità, a livello di base. Questa prassi favorisce un migliore processo di partecipazione alle assemblee generali susseguenti. Talvolta, le varie unità designano dei candidati al consiglio di amministrazione. Alcune grandi imprese, come le cooperative

industriali italiane, dispongono di un sistema di informazione interna sui candidati alla gestione e sulle decisioni del direttivo.

#### b) Tra soci e non soci

Le decisioni dei vertici possono essere riservate e limitate ai soci soltanto. In altri casi, invece, tali informazioni vengono rese accessibili anche per i non soci, es. tramite bollettini o affissione in impresa. Un'impresa spagnola in esame dispone di un'unità speciale, comprendente sia soci che non soci. Le riunioni summenzionate nelle singole unità probabilmente interessano anche i non soci, almeno indirettamente, considerata la loro natura tecnica e di dibattito basilare.

#### c) Tasso di sindacalizzazione e relazioni con i sindacati

Eccetto per la Spagna, il livello di sindacalizzazione presso i lavoratori e le cooperative sociali in Europa occidentale è grosso modo equiparabile a quello esistente presso altre aziende, e talvolta persino leggermente superiore, e ciò anche in imprese al di sotto della soglia di attuazione prevista dalla Direttiva 14/2002.

#### d) Altre azioni positive

Gran parte delle cooperative dispongono di strumenti o attuano iniziative volte ad agevolare l'informazione e il coinvolgimento: pubblicazioni, giornate o eventi di benvenuto... Inoltre, alcune cooperative hanno varato politiche destinate a dare lavoro a gruppi specifici come le donne, gli immigrati extracomunitari, nonché i disabili.

In molti casi, vengono dispiegate azioni di discriminazione positiva, es. nei confronti di esponenti degli immigrati e delle donne, o in grado di agevolare l'assunzione e l'integrazione di questi gruppi target.

Per stimolare la partecipazione attiva e passiva ai processi elettorali, in molti casi si attuano campagne specifiche destinate a promuovere l'assunzione di responsabilità manageriali.

### **3. Partecipazione economica**

In molti casi, in Italia, Francia e Spagna, dove la quota minima di azioni della cooperativa è di per sé elevata, si propongono ai nuovi soci lavoratori delle agevolazioni di pagamento, per non scoraggiare l'affiliazione per motivi economici.

Quando vi sono ristorni, alcune cooperative, come in Francia, per esempio, ridistribuiscono un dividendo a tutti i lavoratori, anche ai non soci. L'importo ridistribuito in dividendi può raggiungere il 45% dell'eccedenza annuale in Francia o il 55% nella Repubblica Ceca, con le quote rimanenti in genere allocate alle riserve. Ad ogni modo, sono i beneficiari stessi a decidere di procedere o meno ad una redistribuzione ad ogni esercizio.

Oltre ai dividendi in quanto tali, diverse cooperative del campionario propongono o offrono servizi aggiuntivi di welfare, di svago, culturali o sanitari ai membri, e persino prestiti.

### **4. Educazione e formazione**

Nelle cooperative esaminate, lo sforzo formativo è soprattutto orientato ai lavoratori non soci in periodo di prova e ai nuovi soci, focalizzandosi sulla formazione cooperativa, comprese le prassi di gestione partecipativa tra soci, il che è particolarmente significativo dal punto di vista del coinvolgimento dei lavoratori.

Una cooperativa italiana ha persino realizzato un manuale introduttivo in diverse lingue, destinato ad agevolare l'integrazione dei lavoratori immigrati extracomunitari.

In alcuni casi, lo sforzo educativo e formativo verte anche sulla storia dell'impresa, per mantenere vive la memoria e la consapevolezza della realtà della cooperativa. Diverse cooperative, specialmente in Repubblica Ceca e in Francia, offrono anche sistemi strutturati di formazione continua per tutto l'arco della carriera del socio lavoratore.

## **5. Uno sguardo attento alla comunità**

I rapporti con la comunità, per molte delle cooperative esaminate, si indirizzano soprattutto agli enti e autorità locali (in particolare per le cooperative sociali) e le scuole. Le relazioni con quest'ultime sono particolarmente significative se si considera il carattere intergenerazionale delle cooperative, soprattutto quelle già insediate nella comunità da diverse generazioni.

### **Considerazioni finali**

L'indagine svolta nell'ambito del progetto Involve è un punto iniziale ed una esperienza pilota. Essa ha consentito di meglio conoscere alcune prassi di coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese della rete CECOP, le relazioni tra lavoratori soci e non soci, nonché le procedure che consentono di diventare soci a pieno titolo, ecc.

Nondimeno, un'ampia serie di quesiti rimane ancora senza risposta o quasi e necessiterà di ricerche ulteriori, come il rapporto tra i direttivi delle imprese e le RSU o consigli di fabbrica, le modalità specifiche di coinvolgimento dei lavoratori svantaggiati, la differenziazione statistica precisa tra lavoratori in periodo di prova, potenziali soci, ed altre tipologie

di lavoratori non soci, ecc. L'augurio è che queste domande trovino una risposta grazie a future iniziative di studio.

Ma questa indagine ha già dimostrato l'interesse e l'importanza che vi erano ad esaminare le esperienze di coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese della rete CECOP.

In base a questa indagine iniziale e ai principi del movimento cooperativo, cui si è ispirata, la CES e il CECOP sono stati in grado di elaborare il presente documento, che prevede delle norme volontarie di coinvolgimento dei lavoratori (informazione, consultazione e partecipazione) per le future società cooperative europee (SCE) nel settore cooperativo rappresentato dal CECOP (industria e servizi), oltre a quanto già normato\* dalla direttiva sulle SCE. E' indubbio che questo documento, tecnicamente limitato alle SCE, potrà anche fungere da norma per l'ampia famiglia di imprese coperte dal CECOP.

### **3. CONCLUSIONI COMUNI CES-CECOP RELATIVE ALLE NORME VOLONTARIE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLE SCE CHE SIANO COOPERATIVE DI LAVORO ASSOCIATO, COOPERATIVE SOCIALI O IMPRESE DI PROPRIETA DEI LAVORATORI E/O DI SOCI LAVORATORI**

#### **1. Considerazioni generali**

##### 1.1. Ambito

Le presenti conclusioni comuni stabiliscono le norme che reggono il coinvolgimento dei lavoratori (informazione, consultazione e partecipazione) nelle società cooperative europee (SCE) della tipologia seguente:

- Cooperative di lavoro associato, cooperative sociali o di proprietà dei lavoratori
- Cooperative di soci lavoratori
- O ambedue

##### 1.2. Documenti di base

Le presenti conclusioni si basano interamente sui seguenti documenti:

- Direttiva del Consiglio 2003/72/CE del 22 luglio 2003 che completa lo statuto della società cooperativa europea
- Regolamento del Consiglio (CE) No 1435/2003 del 22 luglio 2003 sullo Statuto della Società Cooperativa Europea (SCE)
- Direttiva del Consiglio 2002/14/CE del 11 marzo 2002 che stabilisce un quadro generale di informazione e consultazione dei lavoratori dipendenti nella Comunità europea
- Dichiarazione Mondiale della Cooperazione di Lavoro Associato, approvata all'Assemblea Generale

dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, che si applica alla situazione dei soci lavoratori (denominata "lavoro associato"), altresì la dichiarazione ACI sull'Identità cooperativa, integrata nella Raccomandazione OIL 193/2002 sulla Promozione delle Cooperative.

### 1.3. Principi internazionali basilari della cooperazione di lavoro associato

Le presenti conclusioni comuni integrano i seguenti principi di base delle cooperative di lavoro associato, come stipulate nella Dichiarazione summenzionata. In particolare, le cooperative di lavoro associato:

- *"Tengono come obiettivo quello di creare e mantenere posti di lavoro sostenibili, producendo ricchezza, per migliorare la qualità di vita dei soci lavoratori, di conferire dignità al lavoro umano, di permettere l'autogestione democratica dei lavoratori e di promuovere lo sviluppo comunitario e locale"* (1.1).
- *"L'adesione libera e volontaria dei suoi soci, per portare il loro lavoro personale e le loro personali risorse economiche, è condizionata dall'esistenza di posti di lavoro"* (1.2)
- *"Per regola generale, il lavoro deve essere eseguito dai soci. Questo significa che la maggioranza dei lavoratori di un'impresa cooperativa di lavoro associato sono anche soci lavoratori e vice versa"* (1.3).
- *"Il loro regolamento interno è definito formalmente da un insieme di disposizioni raggiunte democraticamente e accettate dai soci lavoratori"* (1.5)
- *"Devono essere autonome e indipendenti, sia dallo stato che da terzi, nelle loro relazioni di lavoro e nella loro gestione, nonché nell'utilizzo e nella gestione dei mezzi di produzione"* (1.6)
- *Esse devono "dotare i posti di lavoro di installazioni tecniche e fisiche favorevoli ad un buon funzionamento e ad un buon clima dell'organizzazione"* (2.3)



- Esse devono *"praticare la democrazia nelle sedi decisionali dell'impresa ed in ogni fase del processo di gestione"* (2.5)
- Esse devono *'garantire l'educazione, la formazione definitiva e il rinforzo delle capacità dei soci, così come l'informazione agli stessi, al fine di garantire la conoscenza professionale e lo sviluppo del modello cooperativo, e di stimolare l'innovazione e la buona gestione'* (2.6)
- Esse devono *"lottare contro l'utilizzazione degli strumenti destinati a rendere le condizioni di lavoro dei salariati più flessibili e precarie, e non utilizzarli come intermediari convenzionali per i posti di lavoro"* (2.8)

Le cooperative sociali e di proprietà dei soci lavoratori rispetteranno anch'esse i principi summenzionati.

Pertanto, considerata la natura della loro impresa, i soci lavoratori fruiscono di diritti statutariamente integrati di informazione, consultazione e partecipazione sostanzialmente più ampi di quelli previsti dalla Direttiva 14/2002/CE.

#### 1.4. Definizione di lavoratori, di inclusione di tutti i lavoratori, adesione volontaria ed aperta

La definizione di lavoratori utilizzata nelle presenti conclusioni comuni è la stessa di quella inclusa nella Direttiva 14/2002/CE.

La CES e il CECOP manterranno una consultazione bilaterale sui casi in cui i diritti integrati di informazione, consultazione e partecipazione dei soci lavoratori non siano applicati a dovere da parte degli stessi soci lavoratori a causa di mancanze nella governance cooperativa, disponendo misure specifiche nei confronti di false cooperative nelle quali tali diritti siano illecitamente negati. Inoltre, la CES e il CECOP approfondiranno le buone pratiche nelle cooperative di lavoro associato, nelle cooperative sociali e autogestite allo scopo di diffonderle.

Ai sensi del primo principio cooperativo (*“Adesione volontaria e aperta a tutti - Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone capaci di usare i loro servizi e disposte ad accettare le loro responsabilità di soci, senza discriminazione di genere, di estrazione sociale, di razza, di credo politico o religioso.”* (Raccomandazione OIL 193), tutti i lavoratori hanno il diritto di diventare soci.

## **2. Soci lavoratori e costituzione della delegazione speciale di negoziazione prevista dalla direttiva sulle SCE**

### 2.1 SCE costituite per fusione o trasformazione

Una Sce può costituirsi per fusione o trasformazione di cooperative di lavoro associato, cooperative sociali e/o proprietà dei soci lavoratori.

In ambo i casi, la delegazione speciale di negoziazione verrà istituita ai sensi dell'art. 3.2. della Direttiva 2003/72 CE: i delegati dei lavoratori verranno eletti proporzionalmente al numero di lavoratori delle entità legali in sede nazionale all'origine della SCE. I lavoratori potranno negoziare i meccanismi del loro coinvolgimento da loro prescelti.

### 2.2. SCE costituite ex novo

Le SCE costituite ex novo dai soci persone giuridiche e per natura proprietà dei soci (cooperative di lavoro associato, sociali e/o autogestite), o dai soci persone fisiche o da ambedue istituiranno una delegazione speciale di negoziazione non appena il numero di lavoratori della SCE stessa sarà di almeno 5 lavoratori.

### **3. Norme specifiche del coinvolgimento dei lavoratori (informazione, consultazione e partecipazione)**

Tutte le disposizioni previste dalla Direttiva dovranno applicarsi. Inoltre, le presenti conclusioni comuni stabiliscono la presente soglia, più elevata, delle disposizioni che reggono l'informazione, la consultazione e la partecipazione:

#### 3.1 Informazione e consultazione

- La CES fa notare che, in conformità con la definizione di cooperativa, altresì con i valori e i principi riconosciuti internazionalmente e nel loro insieme dalla Raccomandazione OIL 193 sulla Promozione delle Cooperative, tutti i soci lavoratori, quali comproprietari e cogestori dell'azienda, usufruiranno dei livelli di informazione e consultazione adeguati per poter espletare correttamente la loro funzione.
- Per quanto sia possibile, tutti i lavoratori in periodo di prova godranno dello stesso livello di informazione e consultazione dei soci lavoratori.
- Tutti gli altri lavoratori usufruiranno dei livelli di informazione e consultazione previsti dalla Direttiva e dalle disposizioni di recepimento delle legislazioni nazionali, anche se la forza lavoro in impresa è al di sotto della soglia prevista dalla Direttiva e da tali disposizioni.

#### 3.2 Partecipazione

- La CES nota che, in conformità con la definizione di cooperativa, altresì con i valori e i principi riconosciuti internazionalmente e nel loro insieme dalla Raccomandazione OIL 193 sulla Promozione delle Cooperative, tutti i soci lavoratori godono di diritti di piena partecipazione nel processo decisionale e di eleggibilità alle assemblee generali e ai consigli di amministrazione.
- Le disposizioni previste dalle legislazioni nazionali verranno applicate. Inoltre, previo accordo delle istanze direttive

della cooperativa e, in salvaguardia delle disposizioni incluse nella Direttiva 2003/72 e della tutela dei diritti già acquisiti, i rappresentanti dei lavoratori non soci potranno essere ammessi alle assemblee generali.

## **ALLEGATO 1. R193 RACCOMANDAZIONE SULLA PROMOZIONE DELLE COOPERATIVE, 2002**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione ;

Riconoscendo l'importanza delle cooperative nel creare occupazione, mobilitare risorse, stimolare gli investimenti e contribuire all'economia ;

Riconoscendo che le cooperative nelle loro varie forme promuovono un più completo coinvolgimento di tutta la popolazione nello sviluppo economico e sociale;

Riconoscendo che la globalizzazione rappresenta una fonte di nuovi e diversi problemi, pressioni, sfide ed opportunità, e che forme più incisive di solidarietà umana sono necessarie, sul piano nazionale come su quello internazionale, per favorire una più equa distribuzione dei benefici della globalizzazione ;

Richiamando la Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione (1998) ;

Richiamando i diritti e principi sanciti dalle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro, in particolare : la convenzione sul lavoro forzato, 1930 ; la convenzione sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948 ; la convenzione sul diritto di associazione e di contrattazione collettiva, 1949 ; la convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 ; la convenzione sulla sicurezza sociale (norme minime),

1952 ; la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 ; la convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 ; la convenzione sulla politica dell'impiego, 1964 ; la convenzione sull'età minima, 1973 ; la convenzione e la raccomandazione sulle organizzazioni dei lavoratori rurali, 1975 ; la convenzione e la raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 ; la raccomandazione sulla politica dell'impiego (provvedimenti complementari), 1984 ; la raccomandazione sulla creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese, 1998 ; la convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 ;

Richiamando il principio adottato dalla Dichiarazione di Filadelfia che riconosce espressamente che « il lavoro non è una merce » ;

Ribadendo che il perseguimento di un lavoro dignitoso per i lavoratori in ogni parte del mondo è obiettivo primario dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ;

Avendo deciso di adottare varie proposte circa la promozione delle cooperative, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione ;

Avendo deciso che tali proposte dovranno assumere la forma di una raccomandazione,

adotta, oggi venti giugno duemiladue, la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione sulla promozione delle cooperative, 2002.

#### I – SFERA DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONE E OBIETTIVI

1. Si riconosce che le cooperative operano in tutti i settori dell'economia. Questa raccomandazione si applica a tutte le categorie e forme di cooperative.

2. Ai fini di questa raccomandazione, il termine « cooperativa » indica un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare le proprie aspirazioni e necessità economiche, sociali e culturali attraverso un'impresa la cui proprietà è collettiva e nella quale il potere è esercitato democraticamente.

3. La promozione ed il rafforzamento dell'identità delle cooperative dovrebbero essere incentivati in base a:

- a. valori cooperativi di mutua assistenza, responsabilità personale, democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà, nonché un'etica basata sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale e l'attenzione verso gli altri ;
- b. principi cooperativi sanciti dal movimento cooperativo internazionale e contenuti nell'allegato accluso al presente testo. Tali principi sono : adesione volontaria e aperta a tutti, controllo democratico esercitato dai soci, partecipazione economica dei soci, autonomia e indipendenza, educazione, formazione ed informazione, cooperazione fra cooperative, e impegno verso la collettività.

4. In tutti i Paesi, indipendentemente dal loro livello di sviluppo, dovrebbero essere adottate misure atte a promuovere il potenziale delle cooperative, onde aiutare queste ultime ed i loro soci a :

- a. creare e sviluppare attività generatrici di reddito e posti di lavoro durevoli e dignitosi ;
- b. valorizzare le risorse umane e sviluppare la conoscenza dei valori, dei vantaggi e dei benefici del movimento cooperativo mediante l'educazione e la formazione ;
- c. sviluppare il proprio potenziale economico, comprese le capacità imprenditoriali e manageriali ;
- d. rafforzare la propria competitività e accedere ai mercati e ai finanziamenti istituzionali ;

- e. accrescere il risparmio e gli investimenti ;
- f. migliorare il benessere sociale ed economico, tenendo presente la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione ;
- g. contribuire allo sviluppo umano sostenibile ;
- h. creare ed espandere un settore ben definito dell'economia, vitale e dinamico, che includa le cooperative, in risposta ai bisogni sociali ed economici della comunità.

5. Occorre incoraggiare l'adozione di provvedimenti speciali che consentano alle cooperative, in quanto imprese e organizzazioni ispirate allo spirito di solidarietà, di rispondere ai bisogni dei loro soci e della società, nonché a quelli dei gruppi svantaggiati al fine di ottenerne l'inserimento sociale.

## II – QUADRO POLITICO E RUOLO DEI GOVERNI

6. Una società equilibrata necessita dell'esistenza di un settore pubblico e di un settore privato forti, come pure di un forte settore cooperativo, mutualistico, e di altre organizzazioni sociali e non governative. In tale contesto, i governi dovrebbero porre in essere una politica e un quadro giuridico favorevoli, commisurati alla natura e alla funzione delle cooperative, ispirandosi ai valori e principi cooperativi elencati al paragrafo 3, al fine di :

- a. creare un quadro istituzionale che consenta la registrazione delle cooperative nel modo più rapido, semplice, economico ed efficiente possibile ;
- b. promuovere politiche volte a consentire la creazione di riserve adeguate, parte delle quali almeno potrebbe essere indivisibile, e di fondi di solidarietà in seno alle cooperative ;
- c. prevedere l'adozione di misure per il controllo delle cooperative in termini appropriati alla loro natura e funzioni, che rispettino la loro autonomia e che siano



conformi con le legislazioni e prassi nazionali e che non siano meno favorevoli di quelli applicabili ad altri tipi di imprese ed organizzazioni sociali ;

- d. facilitare l'adesione delle cooperative a strutture cooperative rispondenti ai bisogni dei soci ;
- e. favorire lo sviluppo di cooperative, in quanto imprese autonome e autogestite, particolarmente in aree in cui le cooperative abbiano un importante ruolo da svolgere, o offrano servizi che non sono forniti da altri soggetti.

7. (1) La promozione di cooperative fondate sui valori e i principi elencati al punto 3 dovrebbe essere considerata uno dei pilastri dello sviluppo economico e sociale nazionale ed internazionale :

(2) Le cooperative dovrebbero fruire di condizioni, conformi con le legislazioni e le prassi nazionali, non meno favorevoli di quelle concesse ad altre forme di impresa e di organizzazione sociale. All'occorrenza, i governi dovrebbero adottare provvedimenti a sostegno delle attività delle cooperative che perseguano alcuni obiettivi delle politiche sociali e pubbliche, quali la promozione dell'occupazione o l'attuazione di iniziative rivolte a gruppi o regioni svantaggiati. Tali provvedimenti potrebbero includere, eventualmente, sgravi fiscali, prestiti, finanziamenti a fondo perduto, accesso agevolato a programmi di opere pubbliche e norme speciali in materia di appalti pubblici.

(3) Particolare attenzione dovrebbe essere posta ad una maggior partecipazione delle donne a tutti i livelli del movimento cooperativo, e soprattutto a livello gestionale e direttivo.

8. (1) Le politiche nazionali, dovrebbero, in modo particolare :

- a. promuovere le norme fondamentali del lavoro dell'OIL e la Dichiarazione relativa ai principi e diritti

- fondamentali nel lavoro per tutti i lavoratori delle cooperative, senza alcun tipo di distinzione;
- b. far sì che le cooperative non siano create o strumentalizzate per sottrarsi alla legislazione del lavoro o per stabilire rapporti di lavoro fittizi, e combattere le pseudo-cooperative che violano i diritti dei lavoratori, accertandosi che il diritto del lavoro sia applicato in tutte le imprese ;
  - c. promuovere l'uguaglianza di genere nelle cooperative e nelle loro attività ;
  - d. promuovere misure atte a garantire che le cooperative applichino le migliori prassi in materia di lavoro, compreso l'accesso alle informazioni pertinenti ;
  - e. potenziare le qualifiche tecniche e professionali, le capacità imprenditoriali e di gestione, la conoscenza del potenziale economico e le competenze generiche dei soci, dei lavoratori e dei dirigenti in materia di politica economica e sociale, e migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ;
  - f. promuovere l'educazione e la formazione sui principi e le prassi cooperative, a tutti i livelli appropriati dei sistemi educativi e formativi nazionali e presso la società nel suo insieme;
  - g. promuovere l'adozione di norme relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro ;
  - h. offrire formazione e altre forme di assistenza per migliorare il livello di produttività e la competitività delle cooperative e la qualità dei beni e servizi che esse producono ;
  - i. facilitare l'accesso delle cooperative al credito ;
  - j. facilitare l'accesso delle cooperative ai mercati ;
  - k. promuovere la diffusione di informazioni sulle cooperative ;
  - l. cercare di migliorare le statistiche nazionali sulle cooperative, da utilizzare nella formulazione e nell'attuazione di politiche di sviluppo.

(2) Tali politiche dovrebbero :

- a. decentrare a livello regionale e locale la formulazione e l'attuazione di politiche e normative riguardanti le cooperative ;
- b. definire gli obblighi giuridici delle cooperative in materie quali la registrazione, la revisione finanziaria e societaria e il rilascio delle licenze ;
- c. promuovere le prassi di buon governo dell'impresa nelle cooperative.

9. I governi dovrebbero promuovere l'importante ruolo delle cooperative nel trasformare attività spesso marginali di sopravvivenza (a volte definite come « economia informale ») in un lavoro tutelato sul piano giuridico e pienamente integrato nella vita economica.

### III – ATTUAZIONE DI POLITICHE PUBBLICHE DI PROMOZIONE DELLE COOPERATIVE

10. (1) Gli Stati membri dovrebbero adottare specifiche legislazioni e norme sulle cooperative, basate sui valori e i principi cooperativi elencati al paragrafo 3 e rivedere tali legislazioni e norme ove necessario.

(2) I governi dovrebbero consultare le organizzazioni cooperative, come pure le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori interessate, in merito all'elaborazione e alla revisione delle leggi, delle politiche e dei regolamenti applicabili alle cooperative.

11. (1) I governi dovrebbero facilitare l'accesso delle cooperative ai servizi di sostegno allo scopo di rafforzarle, e di migliorare la loro autonomia economica e la loro capacità di creare occupazione e reddito.

(2) Tali servizi dovrebbero includere, ove possibile :

- a. programmi di sviluppo delle risorse umane ;
- b. servizi di ricerca e di consulenza gestionale ;
- c. accesso al finanziamento ed agli investimenti ;
- d. servizi di contabilità e di revisione ;
- e. informazione gestionale;
- f. informazione e pubbliche relazioni ;
- g. consulenza sulle tecnologie e l'innovazione ;
- h. consulenza giuridica e fiscale ;
- i. servizi di sostegno al marketing ;
- j. altri servizi di supporto, all'occorrenza.

(3) I governi dovrebbero agevolare la creazione di tali servizi di sostegno. Le cooperative e le loro organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a partecipare all'organizzazione e alla gestione di tali servizi e, ove ciò sia possibile ed opportuno, a finanziarli.

(4) I governi dovrebbero riconoscere il ruolo delle cooperative e delle loro organizzazioni sviluppando strumenti appropriati onde creare e rafforzare le cooperative a livello nazionale e locale.

12. Eventualmente, i governi dovrebbero adottare misure per agevolare l'accesso delle cooperative al finanziamento dei loro investimenti e al credito. Tali misure dovrebbero, in particolar modo :

- a. consentire l'accesso a prestiti e ad altre fonti di finanziamento ;
- b. semplificare le procedure amministrative, porre rimedio alla scarsa capitalizzazione delle cooperative e ridurre il costo delle transazioni di credito ;
- c. favorire un sistema autonomo di finanziamento delle cooperative, comprese quelle di risparmio e di credito, e le cooperative bancarie ed assicurative ;

- d. prevedere disposizioni particolari per gruppi svantaggiati.

13. Per promuovere il movimento cooperativo, i governi dovrebbero incoraggiare condizioni che favoriscano lo sviluppo dei collegamenti tecnici, commerciali e finanziari tra tutte le forme di cooperative, onde agevolare lo scambio di esperienze e la condivisione dei rischi e dei benefici.

#### IV – RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI IMPRENDITORI E DI LAVORATORI E DELLE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE E RELAZIONI TRA QUESTI SOGGETTI

14. Le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori, riconoscendo la rilevanza delle cooperative per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dovrebbero ricercare insieme alle organizzazioni cooperative modi e mezzi di promozione delle cooperative.

15. Le organizzazioni di imprenditori dovrebbero considerare l'opportunità di estendere l'adesione alle cooperative che desiderino diventare membri e fornire loro servizi di sostegno a parità di condizioni con gli altri associati.

16. Le organizzazioni di lavoratori dovrebbero essere incoraggiate a :

- a. consigliare e assistere i lavoratori delle cooperative nell'adesione alle organizzazioni di lavoratori ;
- b. aiutare i propri iscritti a creare cooperative, anche allo scopo di agevolare l'accesso ai beni e servizi di prima necessità ;
- c. partecipare a comitati e gruppi di lavoro, a livello locale, nazionale ed internazionale, in cui si affrontino questioni economiche e sociali che hanno un impatto sulle cooperative ;

- d. fornire assistenza e partecipare alla creazione di nuove cooperative volte a creare o mantenere posti di lavoro, anche nei casi in cui si prospetti la chiusura di qualche impresa ;
- e. contribuire e partecipare ai programmi destinati alle cooperative e volti a migliorare la loro produttività ;
- f. promuovere le pari opportunità nelle cooperative ;
- g. promuovere l'esercizio dei diritti dei lavoratori soci delle cooperative ;
- h. intraprendere ogni altra attività per la promozione delle cooperative, comprese l'educazione e la formazione.

17. Le cooperative e le loro organizzazioni rappresentative dovrebbero essere incoraggiate a :

- a. stabilire un rapporto attivo con le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori e con gli enti governativi e non governativi competenti, allo scopo di creare un clima favorevole allo sviluppo delle cooperative ;
- b. gestire i propri servizi di supporto e contribuire al loro finanziamento ;
- c. fornire servizi commerciali e finanziari alle cooperative affiliate ;
- d. promuovere ed investire nello sviluppo delle risorse umane dei loro soci, lavoratori e dirigenti ;
- e. promuovere lo sviluppo delle organizzazioni cooperative nazionali ed internazionali e l'adesione ad esse ;
- f. rappresentare il movimento cooperativo nazionale a livello internazionale ;
- g. intraprendere ogni altra attività per la promozione delle cooperative.

## V – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

18. La cooperazione internazionale dovrebbe essere facilitata mediante :

- a. lo scambio di informazioni sulle politiche e i programmi che si siano rivelati efficaci nel creare occupazione e nel produrre reddito per i soci delle cooperative ;
- b. l'incoraggiamento e la promozione delle relazioni tra istituzioni ed enti nazionali ed internazionali impegnati nello sviluppo delle cooperative, allo scopo di consentire :
  - i. lo scambio di personale e di idee, di materiale educativo e formativo, di metodologie e di materiale di riferimento ;
  - ii. la raccolta e l'impiego di materiale di ricerca e di altri dati sulle cooperative ed il loro sviluppo ;
  - iii. la creazione di alleanze e di partnership internazionali fra cooperative ;
  - iv. la promozione e la difesa dei valori e dei principi cooperativi ;
  - v. la creazione di relazioni commerciali tra cooperative ;
- c. l'accesso delle cooperative ai dati nazionali ed internazionali quali le informazioni sui mercati, le legislazioni, i metodi e le tecniche di formazione, le tecnologie e le norme relative ai prodotti ;
- d. l'elaborazione, ove possibile e giustificato, in consultazione con le cooperative e le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori, di direttive e legislazioni regionali ed internazionali comuni a favore delle cooperative.

## VI – DISPOSIZIONI FINALI

19. Questa raccomandazione modifica e sostituisce la raccomandazione sulle cooperative (paesi in via di sviluppo), 1966.

---

## ALLEGATO

Estratto dalla Dichiarazione sull'identità cooperativa, adottata dall'assemblea generale dell'Alleanza cooperativa internazionale nel 1995

I principi cooperativi sono linee guida attraverso cui le cooperative mettono in pratica i loro valori.

### Adesione volontaria e aperta a tutti

Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone capaci di usare i loro servizi e disposte ad accettare le loro responsabilità di soci, senza discriminazione di genere, di estrazione sociale, di razza, di credo politico o religioso.

### Controllo democratico esercitato dai soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche dirette dai soci, che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e alla presa di decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti dei soci rispondono verso di essi. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno uguale diritto di voto (secondo la regola "una testa, un voto"); anche le cooperative di altro livello sono organizzate in modo democratico.

### Partecipazione economica dei soci

I soci contribuiscono equamente al capitale delle loro cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno parte del capitale è solitamente di proprietà comune della cooperativa.



I soci, di norma, percepiscono una remunerazione limitata sul capitale conferito come condizione per l'adesione. I soci destinano le eccedenze attive di bilancio ad alcuni o tutti dei seguenti scopi: sviluppo della loro cooperativa, eventualmente dotandola di riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; ristorni ai soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa; e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

### Autonomia ed indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome di mutua assistenza, gestite dai soci. Se esse sottoscrivono accordi con altre organizzazioni, governi compresi, o ricercano capitale presso fonti esterne, sono tenute a farlo salvaguardando sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenendo l'autonomia della cooperativa stessa.

### Educazione, formazione, informazione

Le cooperative provvedono all'educazione e alla formazione dei propri soci, dei rappresentanti eletti, di dirigenti ed impiegati, in modo che questi siano in grado di contribuire in modo efficiente allo sviluppo delle cooperative di appartenenza. Le cooperative devono sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti, circa la natura ed i benefici della cooperazione.

### Cooperazione fra cooperative

Per meglio servire i propri soci e rafforzare il movimento cooperativo, le cooperative operano insieme in seno alle strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.

## Impegno verso la comunità

Le cooperative concorrono allo sviluppo sostenibile delle proprie comunità nel quadro degli orientamenti approvati dai soci.

## **ALLEGATO 2. DICHIARAZIONE MONDIALE SULLA COOPERAZIONE DI LAVORO ASSOCIATO**

**Approvata dall'Assemblea Generale dell'ACI a Cartagena,  
Colombia, il 23 Settembre 2005**

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

1. L'umanità cerca in maniera definitiva il miglioramento della qualità delle forme d'organizzazione del lavoro, e si sforza di raggiungere ogni giorno delle relazioni di lavoro sempre migliori, più dignitose e più giuste.

2. Nell'attualità, gli esseri umani esercitano le loro attività professionali secondo tre modalità fondamentali: a) in maniera indipendente essendo in questo caso determinati nelle proprie capacità e regolandosi in maniera autonoma;

b) in forma dipendente come salariati, continuamente subordinati a datore di lavoro che si limita a fornire una remunerazione prodotto di negoziazioni individuali o collettive;  
o

c) sotto una terza forma, quella del lavoro associato, per la quale il lavoro e la gestione sono esercitate congiuntamente, senza i limiti inerenti al lavoro individuale, e senza dipendere esclusivamente dalle regole del lavoro salariato convenzionale.

3. Tra le modalità del lavoro associato, quella organizzata sotto la forma di cooperativa è attualmente quella che ha raggiunto il livello più avanzato di sviluppo e la più grande importanza nel mondo. La sua struttura è fondata sui principi, i valori e i metodi di operazione che utilizzano le cooperative a livello universale e che sono iscritti nella Dichiarazione sull'identità cooperativa (Manchester, 1995), accordati nel quadro dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), e

inclusi nella Raccomandazione 193/2002 dell'OIT sulla promozione delle cooperative.

4. Le cooperative di lavoro associato si impegnano ad essere governate dalla Dichiarazione sull'identità cooperativa sopra-mentzionata. Inoltre, è necessario definire a livello mondiale le caratteristiche fondamentali e le regole di funzionamento interno che risultano proprie di questo tipo di cooperative, tenendo in considerazione che i loro fini e obiettivi sono specifici e differenti dalle cooperative di altro tipo. Questa definizione rinforzerà la coerenza e l'identità universale del lavoro associato cooperativo, stimolerà il suo sviluppo e produrrà un riconoscimento a livello mondiale della funzione sociale ed economica della creazione di impieghi rispettabili e sostenibili, evitando anche che si presentino anomalie o abusi.

5. Una dichiarazione mondiale sull'importanza del lavoro associato è ugualmente necessaria, la promozione delle cooperative di lavoro associato e i loro rapporti con le cooperative di altre categorie così come lo Stato, le organizzazioni internazionali, il mondo imprenditoriale e i sindacati. Questo è necessario per garantire lo sviluppo e la promozione delle cooperative di lavoro associato, così come il pieno riconoscimento del loro ruolo come attori nella soluzione dei problemi di disoccupazione e dell'esclusione sociale, e come sostenitori di una delle modalità le più avanzate, giuste e dignitose di rapporti di lavoro, di produzione e distribuzione di ricchezza, e di democratizzazione della proprietà e dell'economia.

6. Sebbene CICOPA conta ugualmente tra i suoi affiliati delle cooperative di artigiani indipendenti e altre forme di cooperative imprenditoriali fondate sui concetti essenziali del lavoro e della produzione, la presente dichiarazione è specificatamente indirizzata alle cooperative di lavoro associato. Ciò non esclude che può essere utilizzata, nella misura possibile, dalle cooperative utilizzatrici che vincolano come associati e proprietari i loro lavoratori in maniera diversa

dagli altri associati in modo tale che i loro interessi siano rappresentati adeguatamente, così anche come tutte le forme imprenditoriali che assegnano un riconoscimento speciale al lavoro umano e a quelli che lo eseguono, tali come le società anonime lavoratrici che applicano i benefici della natura cooperativa ai suoi lavoratori, e in generale a tutte quelle imprese di carattere comunitario che forniscono dei rapporti di lavoro speciali ai loro membri, oltre al loro benessere.

*Sulla base delle considerazioni sopra-menzionate, CICOPA approva all'unanimità la seguente Dichiarazione Mondiale sulla cooperazione di lavoro associato.*

## I. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Sulla base della definizione, dei valori e dei principi scritti nella Dichiarazione sull'Identità Cooperativa (Manchester, 2005), e integrati nella Raccomandazione 193/2002 dell'OIL sulla promozione delle cooperative<sup>15</sup>, le cooperative di lavoro associato presentano le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. Tengono come obiettivo quello di creare e mantenere dei posti di lavoro sostenibili, producendo ricchezza, per migliorare la qualità della vita dei soci lavoratori, di conferire la dignità al lavoro umano, di permettere l'autogestione democratica dei lavoratori, e di promuovere lo sviluppo comunitario e locale.

---

<sup>15</sup> Una cooperativa è "un'associazione autonoma di persone volontariamente riunite per soddisfare le loro aspirazioni e bisogni economici, sociali e culturali comuni mediante un'impresa di cui la proprietà è collettiva e dove il potere è esercitato democraticamente" (OIT, R193, art. 2). I principi cooperativi sono : "l'adesione volontaria e aperta a tutti, il potere democratico esercitato dai membri, la partecipazione economica dei membri, l'autonomia e l'indipendenza, l'educazione, la formazione e l'informazione, la cooperazione tra le cooperative e l'interesse per la collettività" (OIT R193, art. 3 (b)).

I valori cooperativi sono: "assistenza, la responsabilità personale, la democrazia, l'uguaglianza, l'equità, la solidarietà, e un'etica fondata sull'onestà, trasparenza, responsabilità sociale e l'altruismo" (OIT R193, art. 3 (a))

2. L'adesione libera e volontaria dei suoi soci, per portare il suo lavoro personale e le loro personali risorse economiche, è condizionata dall'esistenza di posti di lavoro.

3. Per regola generale, il lavoro deve essere eseguito dai soci. Questo significa che la maggioranza dei lavoratori di un'impresa cooperativa di lavoro associato sono anche soci lavoratori e vice versa.

4. La relazione che lega i soci lavoratori e le loro cooperative deve essere considerata diversa da quella che caratterizza il lavoro salariato convenzionale e il lavoro individuale indipendente.

5. Il loro regolamento interno è definito formalmente da un insieme di disposizioni raggiunte democraticamente e accettate dai soci lavoratori.

6. Devono essere autonome e indipendenti, prima dello Stato e paesi, nelle loro relazioni di lavoro e nella loro gestione, nonché nell'utilizzo e nella gestione dei mezzi di produzione.

## II. REGOLE DI FUNZIONAMENTO INTERNO

Nel suo funzionamento interno, le cooperative di lavoro associato dovranno tenere presente le seguenti regole:

1. Compensare equamente il lavoro dei loro soci, prendendo in considerazione: la funzione, la responsabilità, la complessità e la specialità che sono richieste nel loro lavoro, la produttività e la capacità economica dell'impresa, tentando di ridurre la differenza tra le maggiori e le minori compensazioni.

2. Contribuire all'incremento patrimoniale e all'adeguata crescita delle riserve e dei fondi indivisibili.

3. Dotare i posti di lavoro di installazioni tecniche e fisiche favorevoli ad un buon funzionamento e ad un buon clima dell'organizzazione.

4. Proteggere i soci lavoratori con adeguati sistemi di protezione e di sicurezza sociale, di sanità sul luogo di lavoro, e di rispettare le norme in vigore in materia di maternità, di custodia per i bambini e dei lavoratori minorenni.

5. Praticare la democrazia nelle decisioni e a tutti le tappe del processo amministrativo.

6. Garantire l'educazione, la formazione definitiva e il rinforzo delle capacità dei soci, così come l'informazione agli stessi, al fine di garantire la conoscenza professionale e lo sviluppo del modello cooperativo, e di stimolare l'innovazione e la buona gestione.

7. Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare dei soci lavoratori e allo sviluppo sostenibile della comunità dove vivono.

8. Lottare contro l'utilizzazione degli strumenti destinati a rendere le condizioni di lavoro dei salariati più flessibili e più precarie, e non utilizzarli come intermediari convenzionali per i posti di lavoro.

### III. RELAZIONI ALL'INTERNO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Il movimento cooperativo è fortemente impegnato a:

1. Fare della promozione delle cooperative di lavoro associato una delle principali priorità del movimento cooperativo mondiale, e contribuire concretamente alla creazione di nuove imprese di questo tipo.

2. Stabilire delle alleanze strategiche che incoraggino lo sviluppo delle cooperative di lavoro associato, e rendere possibile i loro progetti imprenditoriali, includendo l'accesso ad un finanziamento adeguato, e la promozione dei servizi e dei prodotti che propongono.

3. Stabilire dei meccanismi di formazione di capitale nelle cooperative di lavoro associato, includendo l'apporto di capitale di rischio delle cooperative di altre categorie in quelle di lavoro associato, potendo stabilire un compenso economico che copra il costo di un'opportuna e adeguata partecipazione nell'amministrazione, senza mettere a rischio l'autonomia e l'indipendenza delle cooperative di lavoro associato.

4. Promuovere le organizzazioni rappresentative delle cooperative di lavoro associato a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, e la cooperazione tra esse, e favorire la creazione di entità di secondo grado, di gruppi e consorzi imprenditoriali e di accordi socio-economici comuni tra cooperative, per fornire dei servizi imprenditoriali efficaci, di rinforzare il movimento cooperativo, e attuare un modello di società caratterizzato dall'iscrizione sociale e dalla solidarietà<sup>2</sup>.

5. Promuovere delle iniziative volte a garantire che lo Stato e le sue diverse filiali creino e migliorino degli strumenti per lo sviluppo di questo tipo di cooperativa, includendo una legislazione pertinente ed appropriata. Questo suppone ugualmente di promuovere delle domande con i parlamentari, al fine di rendere possibile l'adozione questa legislazione.

6. Promuovere, nella misura possibile, l'integrazione dei lavoratori salariati convenzionali delle cooperative come soci lavoratori.



#### IV. RAPPORTI CON LO STATO E CON LE ISTITUZIONI REGIONALI E INTERGOVERNAMENTALI

1. I governi dovranno apprezzare l'importanza della promozione e dello sviluppo delle cooperative di lavoro associato come protagonisti efficaci della creazione d'impiego e d'iscrizione nel mondo del lavoro di gruppi sociali senza impiego. Per questa ragione, i governi non dovranno discriminare le cooperative di lavoro associato, e dovranno includere la promozione e lo sviluppo delle imprese di questo tipo nelle loro politiche e programmi, per combattere contro problemi più gravi ai quali il mondo si confronta, risultati di una globalizzazione e di uno sviluppo esclusivi, tali quali la disoccupazione e l'ineguaglianza.

2. Al fine di fare del lavoro associato cooperativo una reale opzione, gli Stati dovranno adottare dei sistemi regolatori nazionali e regionali che riconoscano la natura giuridica specifica di questo tipo di cooperative, permettendo loro di produrre dei beni e dei servizi nelle migliori condizioni e di sviluppare pienamente la loro creatività e il loro potenziale imprenditoriale, nell'interesse dei soci lavoratori e della comunità in generale.

3. In particolare, gli Stati dovranno:

- Riconoscere nella loro legislazione che il lavoro associato cooperativo è condizionato dalle relazioni industriali e del lavoro che differiscono dal lavoro salariato e dal lavoro indipendente, e accettare che le cooperative di lavoro associato applichino delle norme e dei regolamenti corrispondenti.
- Garantire l'applicazione della legislazione generale del lavoro ai lavoratori nonsoci delle cooperative di lavoro associato, con i quali si stabiliscono dei rapporti di lavoro dipendenti.
- Applicare alle cooperative di lavoro associato il concetto di lavoro dignitoso dell'OIT e le disposizioni

chiare, precise e coerenti che regolano la protezione sociale in materia di salute, pensioni, assicurazione-disoccupazione, sanità e sicurezza sul luogo di lavoro, prendendo in considerazione la specificità delle loro relazioni di lavoro.

- Definire delle disposizioni specifiche per regolare il regime fiscale e l'organizzazione autogestionale delle cooperative di lavoro associato, che rendono possibile e incoraggiano il loro sviluppo.
- Per ricevere un trattamento adeguato da parte dello Stato, le cooperative dovranno essere iscritte ad un registro e/o controllate.

4. I governi dovranno garantire l'accesso a delle condizioni di finanziamento adeguate per i progetti imprenditoriali iniziati dalle cooperative di lavoro associato, creando fondi pubblici specifici, garanzie di prestito o di convenzioni per l'accesso alle risorse finanziarie, e promuovere delle alleanze economiche con il movimento cooperativo<sup>16</sup>.

5. Gli Stati e le organizzazioni regionali e intergovernamentali dovranno promuovere dei progetti fondati sullo scambio di esperienze riuscite, sullo sviluppo di strutture d'appoggio imprenditoriale e istituzionale per le cooperative di lavoro associato, nel quadro della cooperazione regionale e internazionale, per favorire la creazione d'impiego e le iniziative imprenditoriali sostenibili, la parità di genere e la lotta contro la povertà e la emarginazione.

6. Il lavoro associato cooperativo dovrà essere promosso come opzione e come modello imprenditoriale, anche nel quadro dei cambiamenti imprenditoriali, delle ristrutturazioni,

---

<sup>16</sup> "L'adozione di misure particolari che permettono alle cooperative, come imprese e organizzazioni ispirate dallo spirito di solidarietà, per rispondere ai bisogni dei loro soci e della società, comprese le necessità dei gruppi sfavoriti allo scopo di inserirli nella società, dovrà essere incoraggiata." (OIT R 193/2002, art. 5)

delle creazioni di imprese, di privatizzazioni, di riconversioni d'impresa in crisi, e di trasmissioni delle imprese senza ereditari, come nella concessione di servizi pubblici e nell'attribuzione di appalti pubblici, per le quali lo Stato deve definire delle clausole che stimolino lo sviluppo locale mediante imprese cooperative di lavoro associato.

7. Nel contesto delle relazioni con lo Stato, è importante sottolineare la direttiva di Raccomandazione 193 dell'OIT relativa alla necessità di aprire alla consolidazione di un'area distintiva dell'economia, che include le cooperative<sup>17</sup>. Si tratta di un'area nella quale il profitto non è la motivazione primaria, e che è caratterizzata dalla solidarietà, la partecipazione e la democrazia economica.

## V. RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI DATORI DI LAVORO

Le organizzazioni di datori di lavoro possono promuovere lo sviluppo delle cooperative di lavoro associato come una forma imprenditoriale il quale principale obiettivo è la creazione di lavori duraturi e dignitosi con un valore imprenditoriale aggiunto, così come una soluzione adeguata per il recupero delle imprese in crisi o in liquidazione, rispettando la loro autonomia e permettendo il loro libero sviluppo, senza abusare di questa modalità di lavoro associato per la violazione dei diritti dei lavoratori.

---

<sup>17</sup> "L'equilibrio di una società richiede che esistano dei settori pubblici e privati potenti e di un forte settore cooperativo, comune e altre organizzazioni sociali e non governamentali." (OIT R193, art. 6); "Dovranno essere adottate delle misure per promuovere il potenziale delle cooperative in tutti i paesi, indipendentemente dal suo livello di sviluppo, al fine di aiutare loro e i loro aderenti a (...) creare e sviluppare un settore sociale particolare dell'economia, valido e dinamico, comprendente le cooperative, che risponda ai bisogni sociali ed economici della comunità." (R.193 OIT, art. 4)

## VI. RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI LAVORATORI

Il movimento cooperativo deve mantenere un dialogo permanente con i sindacati, nella loro qualità di rappresentanti dei lavoratori, allo scopo di assicurare che capiscano bene la natura e l'essenza del lavoro associato cooperativo come modalità distintiva di lavoro e di proprietà<sup>18</sup>, la quale supera i conflitti propri del lavoro dipendente, e assicurare che supportino questa modalità visto la sua importanza e delle prospettive che offre alla società umana.

Questa dichiarazione concorda con la Raccomandazione 193 dell'OIT<sup>19</sup> approvata dai governi, dalle organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori di tutto il mondo. Pertanto, speriamo che le diverse parti citate vorranno bene considerarla seriamente, al fine di contribuire alla risoluzione di un grave problema della disoccupazione che colpisce l'umanità e che compromette la pace mondiale e i diritti umani.

---

<sup>18</sup> A questo proposito, la Raccomandazione 193/2002 dell'OIT stabilisce che *"Le organizzazioni di lavoratori dovranno essere incoraggiate a (...) promuovere l'esercizio dei diritti dei soci lavoratori delle cooperative"* (art. 16 (g))

<sup>19</sup> La Raccomandazione stabilisce che *"La promozione delle cooperative (...) dovrebbe considerarsi come uno dei pilastri dello sviluppo economico e sociale, nazionale e internazionale"* (art. 7 (1))